



Decreto 19 giugno 1997 n.62

REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Regolamento interno della Banda Militare**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art.7 della Legge 26 gennaio 1990 n.15;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.6 del 16 giugno 1997;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### CAPO I

#### DELLA BANDA MILITARE

##### ART. 1

La Banda Militare fa parte integrante della Compagnia Uniformata delle Milizie.

##### ART. 2

Fanno parte dell'organico della Banda Militare:

- il Maestro-Direttore che viene assunto con il grado di Sottotenente pro-tempore
- il Capo-Banda con il grado di Sergente Maggiore
- il Furiere Segretario-Amministratore con il grado di Sergente
- i Militi Bandisti.

##### ART. 3

Potranno far parte della Banda cittadini non Sammarinesi e non residenti con la qualifica di Ausiliari.

La loro temporanea assunzione dovrà essere motivata dal Maestro Direttore, sentito Ufficiale Ispettore, sulla base di reali necessità tecniche della Banda.

Gli aspiranti ausiliari dovranno presentare domanda indirizzata al Maestro Direttore, corredata dai seguenti documenti:

- Certificato di nascita

- Certificato di residenza
- Certificato di cittadinanza
- Certificato penale e carichi pendenti.

Il Maestro, al quale compete l'accoglimento della domanda, sentito l'Ufficiale Ispettore, dovrà darne notizia al Comando Superiore e disporre affinché copia dei documenti sia trasmessa alla Fureria Generale.

Gli Ausiliari godranno di tutti i diritti dei Bandisti effettivi ma non potranno essere arruolati militarmente, pertanto vestiranno l'uniforme priva delle tre penne sul bavero e non potranno ricoprire gradi militari.

In questo caso il simbolo delle tre penne sarà sostituito da quello di una cetra.

## CAPO II

### L'UFFICIALE ISPETTORE

#### ART. 4

Il Comando Superiore delle Milizie nomina un Ufficiale Ispettore con il grado di Capitano o di Maggiore pro-tempore preposto alla sorveglianza e controllo della attività svolta dalla Banda.

#### ART. 5

L'Ufficiale Ispettore ha il dovere di intervenire almeno mensilmente alle prove della Banda e qualora ne fosse impedito, avrà cura di informarsi dell'andamento tecnico e disciplinare delle prove.

Riceve i rapporti del Maestro-Direttore e li trasmette per conoscenza al Comando Superiore delle Milizie.

Vigila affinché il Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari ed il presente Regolamento vengano applicati correttamente.

Sarà sua cura, per quanto possibile recarsi con la Banda nei servizi fuori territorio.

## CAPO III

### IL MAESTRO-DIRETTORE

#### ART. 6

Il Maestro-Direttore comanda la Banda Militare.

Ha l'obbligo di risiedere in Repubblica.

Dirige la Scuola Musicale della Banda ed è responsabile dell'andamento tecnico e disciplinare sia della Banda che della Scuola.

Viene nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Deputato alle Milizie, sentito il parere del Comando Superiore ed è tenuto all'osservanza della Legge Organica, del Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari e del presente Regolamento.

#### ART. 7

Il Maestro ha l'obbligo di impartire regolarmente lezioni agli alunni che aspirino a far parte della Banda ed anche ai Bandisti che ne abbiano bisogno o che ne facciano richiesta.

L'orario deve essere predisposto dal Maestro ed approvato dall'Ufficiale Ispettore.

Il Maestro deve inoltre informare l'Ufficiale Ispettore dell'andamento della Scuola.

#### ART. 8

Il Maestro ha il dovere di provvedere con la massima urgenza alla copertura di eventuali posti vacanti nella Banda, in osservanza alle procedure previste dal presente Regolamento.

Ha facoltà di stipulare anche accordi in materia didattica ed artistica con Enti Musicali Sammarinesi, sentito il parere vincolante dell'Ufficiale Ispettore che a sua volta ha l'obbligo di riferire al Comando Superiore.

#### ART. 9

Per gli esami di passaggio di categoria da allievi a bandisti e da bandisti alla categoria solisti è istituita una Commissione composta da: Ufficiale Ispettore, il Maestro, il Capo Banda e una rappresentanza della categoria solisti.

in sede deliberativa, qualora non sia raggiunta l'unanimità, il parere tecnico del Maestro, in considerazione della sua maggiore competenza, avrà l'effetto di bloccare l'eventuale decisione a maggioranza.

#### ART. 10

Il Maestro ha l'obbligo di porre la massima cura nella scelta del repertorio tenendo conto della necessità di ottenere il miglior risultato in relazione alle caratteristiche tecniche del complesso. Egli, nei limiti del possibile, dovrà tenere in considerazione eventuali suggerimenti avanzati dai bandisti

#### ART. 11

Il Maestro ha l'obbligo della stesura delle partiture e delle parti percependo un rimborso spese annuo dietro presentazione della nota all'Amministrazione dello Stato.

La nota stessa dovrà essere vistata dall'Ufficiale Ispettore. Tutte le partiture trascritte dal maestro diventano esclusiva proprietà della Banda e vengono conservate nell'archivio musicale.

#### ART. 12

L'Archivio musicale è tenuto con la massima cura dal Maestro che si avvale della collaborazione del Capo Banda e del Furiere.

Devono essere elencati tutti i brani musicali esistenti, sia stampati che mano scritti, distinti e classificati in ordine alfabetico e analitico in doppio esemplare; un elenco rimane nell'archivio ed uno viene consegnato all'Ufficiale Ispettore.

#### ART. 13

L'Archivio musicale deve essere utilizzato solo per le attività della Banda .

Il Maestro non può farne uso per altri scopi senza l'autorizzazione del Comando Superiore delle Milizie.

#### ART. 14

Il Maestro ha l'obbligo di dirigere prove infrasettimanali nelle ore serali.

E' sua facoltà fissare i giorni e l'orario di inizio delle prove che di norma non devono superare la durata di un'ora e mezza e non possono essere tenute nei giorni festivi.

Inoltre deve presenziare e dirigere tutti i servizi ordinari e straordinari nel territorio e fuori della Repubblica.

#### ART. 15

Il maestro ha facoltà di assegnare le parti ai Bandisti in base alle loro attitudini e capacità.

Può inoltre modificare il programma, anche se già esposto al pubblico, per ragioni tecniche o di forza maggiore.

#### ART. 16

Il Maestro, qualora ne abbia i titoli, può impartire lezioni di strumenti a corda e a fiato atti a costituire una orchestra, senza vantare diritti di compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Egli può svolgere attività di aggiornamento e pratica di cultura musicale, purchè ciò non contrasti con le sue primarie funzioni.

Le concessioni di cui ai commi precedenti devono essere compatibili con le attribuzioni obbligatorie, le quali non possono essere in alcun caso trascurate.

#### ART. 17

Al Maestro spetta una licenza annuale in relazione a quanto previsto dalla Legge Organica.

In concomitanza con tale licenza, che normalmente si verifica nel mese di Ottobre, la Banda usufruirà del suo periodo di riposo annuale.

#### ART. 18

Il Maestro è tenuto a far parte delle Commissioni cui venga invitato a partecipare dagli Organi dello Stato o dal Comando Superiore delle Milizie.

#### CAPO IV

#### IL CAPO BANDA

#### ART. 19

Su proposta del Maestro Direttore, sentito il parere del Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie e supportata da quello dell'Ufficiale Ispettore, il Comando Superiore delle Milizie nomina un capo banda con il grado di Sergente Maggiore, scelto fra i solisti.

#### ART. 20

Il Capo Banda deve sostituire, in caso di sua assenza, il Maestro in ogni sua mansione; ha inoltre l'obbligo di coadiuvare il Maestro durante lo svolgimento del suo Ufficio.

#### ART. 21

Il Capo Banda deve controllare gli strumenti dei bandisti facendo sì che siano custoditi in perfetto stato di conservazione e funzionamento.

Alla fine di ogni anno dovrà presentare un rapporto scritto al Maestro anche in merito all'andamento disciplinare della Banda.

Questi lo trasmetterà all'Ufficiale Ispettore che riferirà al Comando Superiore per gli eventuali provvedimenti del caso.

Nel rapporto dovrà relazionare anche sullo stato degli strumenti, sulla necessità di riparazioni o di eventuali sostituzioni, sullo stato delle uniformi e degli accessori connessi.

#### ART. 22

E' compito del Capo Banda tenere aggiornato il libro matricola, ove sono registrati i dati personali e di servizio di ogni bandista ed il corredo in dotazione; tiene altresì il registro degli strumenti musicali.

#### ART. 23

Dopo ogni servizio ed ogni volta che ne sia il caso, il Capo Banda dovrà, entro 24 ore, fare rapporto al Maestro delle eventuali infrazioni avvenute.

#### ART. 24

Per lo svolgimento delle mansioni che gli competono il Capo Banda percepirà un compenso mensile fissato ad ogni ferma.

## CAPO V

### IL FURIERE

#### ART. 25

I componenti la Banda, mediante una votazione per scheda, proporranno la nomina di un loro collega alle funzioni di Furiere e Segretario Amministratore.

Il Maestro, sentito il parere del Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie, trasmette il nominativo proposto all'Ufficiale Ispettore al quale lo rimetterà, espresso il proprio parere, al Comando Superiore della Milizie cui compete la nomina.

#### ART. 26

E' dovere del Furiere tenere aggiornati tutti i registri contabili, il libro dei verbali e l'inventario del materiale esistente in magazzino.

#### ART. 27

Mensilmente, il Furiere dovrà presentare all'Amministrazione dello Stato la proposta di pagamento, vistata dal Maestro Direttore, dei compensi spettanti ai Bandisti e curarne l'incasso e la distribuzione con la massima sollecitudine.

#### ART. 28

Alla fine di ogni anno, il Furiere, dovrà chiudere il bilancio e fare il riparto di eventuali residui fra tutti i Bandisti.

Il bilancio dovrà essere preventivamente sottoposto alla approvazione del Maestro e dell'Ufficiale Ispettore.

Verrà reso noto ai Bandisti mediante affissione in bacheca.

#### ART. 29

Il Furiere, in caso di assenza del Capo Banda dovrà sostituirlo in ogni sua mansione.

Inoltre coadiuverà i superiori nel vigilare sul rispetto dei Regolamenti.

#### ART. 30

Il Furiere dovrà controllare l'esistenza di materiali, attrezzature e uniformi, curarne l'inventario e segnalare la necessità di eventuali reintegri. Compete al Furiere l'applicazione dell'Art.40 del presente Regolamento.

#### ART. 31

Per lo svolgimento delle mansioni che gli competono il Furiere percepirà un compenso mensile fissato ad ogni ferma.

### CAPO VI

#### I BANDISTI

#### ART. 32

I Bandisti sono suddivisi in tre categorie:

- Categoria Allievi
- Categoria Unica
- Categoria Solisti .

#### ART. 33

Fanno parte della categoria Allievi tutti gli alunni della Scuola di musica ritenuti idonei dal Maestro ad effettuare un periodo di tirocinio all'interno della Banda.

Percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare sarà fissato ad ogni ferma.

#### ART. 34

Fanno parte della categoria Unica tutti i Bandisti che abbiano superato l'esame per il passaggio da allievi ad effettivi.

Essi percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare verrà fissato ad ogni ferma.

#### ART. 35

Fanno parte della categoria Solisti tutti i bandisti che abbiano superato l'esame i cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

Il grado dei solisti può variare in base all'anzianità di servizio da quello di Caporale Maggiore a quello di Sergente Maggiore, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Organico e Disciplina dei Corpi Militari.

Percepiranno un assegno mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare verrà fissato ad ogni ferma.

#### ART. 36

Gli assegni mensili verranno aumentati di una percentuale del 5% a titolo di scatto di anzianità ogni 5 anni di servizio e fino ad un massimo di 10 scatti.

#### ART. 37

Potranno essere ammessi a far parte della Banda Militare i cittadini Sammarinesi e i forensi residenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che presentino domanda alla Fureria Generale dei Corpi Militari corredata dai seguenti documenti:

- Certificato di nascita
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di residenza
- Certificato penale rilasciato da non più di due mesi
- Certificato di buona condotta
- Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal Servizio Sanità Militare
- Attestato di studi musicali ed eventuale curriculum.

#### ART. 38

Il bandista non può far parte di altro Corpo bandistico. Tuttavia potrà essere autorizzato dal Maestro a partecipare saltuariamente alla attività di altro complesso musicale.

### CAPO VII

#### LA FERMA

#### ART. 39

La ferma per la Banda Militare ha una durata di anni 2.

Solo per giustificati motivi, riconosciuti dall'Ufficiale Ispettore, che dovrà renderne edotto il Comando Superiore, la ferma potrà essere interrotta o sospesa per un periodo non superiore ad anni uno.

#### ART. 40

Al termine della ferma o al momento dell'interruzione, il bandista sarà tenuto a consegnare strumento, uniformi ed accessori al Furiere, cui compete l'obbligo di fare rispettare la presente norma.

## CAPO VIII

### GLI ALUNNI E GLI ALLIEVI

#### ART. 41

Per essere ammessi alla Scuola musicale, in qualità di aspirante a far parte della Banda Militare, è necessario presentare domanda al Maestro, al quale compete la facoltà di accoglierla dandone comunicazione all'Ufficiale Ispettore.

#### ART. 42

Gli alunni dovranno frequentare la scuola nei giorni e negli orari fissati ed attenersi a tutte le prescrizioni del Maestro.

#### ART. 43

In caso di ripetute assenze ingiustificate il Maestro può procedere alla espulsione dell'alunno dandone comunicazione all'Ufficiale Ispettore.

L'alunno espulso non può essere riammesso.

#### ART. 44

L'alunno, che compiuto il corso è considerato idoneo dal Maestro, può essere ammesso a far parte della Banda in qualità di allievo.

L'allievo non arruolato, pertanto vestirà la stessa uniforme del Bandista effettivo priva del simbolo delle tre penne sul bavero. Il simbolo sarà sostituito da quello della cetra. L'allievo inoltre, non potrà ricevere in dotazione l'arma.

#### ART. 45

Gli allievi non sono soggetti a ferma e possono essere esonerati, dietro loro richiesta, dal Maestro che ne darà comunicazione all'Ufficiale Ispettore; alle stesse condizioni possono essere riammessi.

Gli allievi esonerati per motivi disciplinari non possono essere riammessi.

#### ART. 46

Il passaggio di categoria da allievo a Bandista effettivo non può avvenire prima di sei mesi di servizio e non oltre i due anni. All'allievo divenuto Bandista effettivo viene rilasciato il Diploma della Scuola della Banda Militare.

L'aspirante dovrà esibire i documenti elencati nell'Art.37 del presente Regolamento ad eccezione dell'attestato di studi.

## CAPO IX

### IL BIDELLO

#### ART. 47

Il Maestro, sentito il parere dell'Ufficiale Direttore che dovrà darne comunicazione al Comando Superiore, nomina un Bidello al servizio della Banda.

Il Bidello veste l'uniforme priva del simbolo di arruolamento sostituito da quello della cetra e non porta l'arma.

Tali simboli gli competono qualora faccia già parte di un Corpo militare.

In questo caso sarà esentato dai servizi presso tale Corpo, dietro ordine del Comando Superiore, per tutto il periodo di appartenenza alla Banda.

L'incarico è a termine e l'interessato potrà interrompere anticipatamente il rapporto con un preavviso di almeno sei mesi.

L'incarico può essere revocato dal Maestro sentito il parere dell'Ufficiale Ispettore per inadempienze.

Il Bidello percepisce un compenso fissato ad ogni ferma.

#### ART. 48

Per essere nominato Bidello occorre presentare domanda in carta libera al Maestro corredata dai seguenti documenti:

- Certificato di sana e robusta costituzione
- Certificato penale e carichi pendenti rilasciati da non più di due mesi
- Certificato di buona condotta.

#### ART. 49.

Al Bidello è affidata la custodia del Quartiere della Banda, del magazzino e di ogni cosa in essi contenuta.

Deve curare la distribuzione dei materiali del magazzino dietro ordine del superiori.

Deve curare che nulla manchi per il regolare svolgimento delle prove e dei servizi segnalando al Furiere ogni carenza.

Deve inoltre provvedere alle piccole riparazioni di attrezzature, arredi e locali del Quartiere.

#### ART. 50

Il Bidello deve provvedere, percependo un rimborso per eventuali spese sostenute, al trasporto di materiali e attrezzature per i servizi della Banda.

Durante il trasporto è responsabile dei beni a lui affidati fino al rientro in Quartiere.

Può avvalersi dell'aiuto di un facchino retribuito per le operazioni di carico, scarico e montaggio delle attrezzature .

## CAPO X

### LE PROVE, I SERVIZI E LE RELATIVE AMMENDE

#### ART. 51

I Bandisti sono tenuti ad intervenire alle prove all'ora fissata ed a tenere sempre un comportamento adeguato al loro stato di militari.

L'assenza è giustificata per malattia comprovata da certificato medico, per lutto familiare, per motivi di studio e gravi motivi di lavoro adeguatamente certificati, in tutti gli altri casi preventivamente autorizzati dal Maestro.

#### ART. 52

Il ritardo, l'uscita anticipata, l'assenza ingiustificata dalle prove sono puniti, salvo quanto previsto dal Regolamento Generale, con le seguenti sanzioni:

- il ritardo, entro i primi 15 minuti e l'uscita anticipata, dopo la prima ora di prova, sono puniti con l'ammonizione
- il ritardo superiore a 15 minuti e l'uscita anticipata entro la prima ora di prova, con la multa pari ad un terzo del gettone di presenza .

L'assenza ingiustificata oltre a far perdere il gettone di presenza, viene punita con una multa pari alla metà del gettone stesso.

#### ART. 53

L'uscita anticipata dalle prove può avvenire solo su autorizzazione del Maestro e non dà luogo alla applicazione delle sanzioni previste nell'articolo che precede.

#### ART. 54

Tutti i proventi delle multe formeranno (in deroga alle attuali norme amministrative) un fondo a parte di cui la Banda a maggioranza di voti, disporrà autonomamente previo accordo con il Maestro e con l'Ufficiale Ispettore.

#### ART. 55

I Bandisti devono presentarsi ai Servizi puntualmente all'ora e nei luoghi stabiliti, con le uniformi e gli strumenti in perfetto ordine.

#### ART. 56

La Banda è tenuta a prestare servizio nelle seguenti occasioni e festività dello Stato:

- 5 FEBBRAIO S. Agata (pomeriggio e sera)
- META' MARZO Elezione Capitani Reggenti
- 25 MARZO Arengo e Festa delle Milizie
- 1° APRILE : Insediamento Capitani Reggenti
- APRILE : Concerto in onore dei nuovi Capitani Reggenti
- MAGGIO/GIUGNO: Corpus Domini
- 31 LUGLIO Scampo Garibaldi
- 3 SETTEMBRE: San Marino (mattino e pomeriggio)
- META' SETTEMBRE: Elezione Capitani Reggenti
- 1° OTTOBRE Insediamento Capitani Reggenti
- OTTOBRE Concerto in onore dei nuovi Capitani Reggenti.

#### ART. 57

Oltre ai servizi sopraindicati la Banda è tenuta ad effettuare concerti nei mesi da giugno a settembre.

Le date e gli orari dei concerti saranno stabiliti dal Maestro in accordo con l'Ufficiale Ispettore.

La Banda è tenuta altresì ad effettuare servizi in tutte le altre occasioni disposte o autorizzate dal Comando Superiore delle Milizie e dal Deputato alle Milizie.

#### ART. 58

Ogni servizio si intende come prestato a tutti gli effetti se la Banda, trovandosi presente in loco nel giorno e nell'ora stabilita, non potesse, causa il maltempo o qualsiasi altro impedimento, svolgerlo regolarmente.

#### ART. 59

L'assenza dei Bandisti dai servizi è giustificata nei modi e per le cause previste dal 2° comma dell'Art.51.

#### ART. 60

Il ritardo e l'assenza ingiustificata dai servizi sono puniti salvo quanto previsto dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari con le seguenti multe:

- il ritardo entro i 15 minuti con la multa pari ad un terzo del gettone di presenza
- il ritardo oltre i 15 minuti o l'assenza ingiustificata, oltre a far perdere il diritto del gettone di presenza, con la multa pari alla metà del gettone stesso.

#### ART. 61

Le infrazioni che a giudizio del Maestro, sentito il parere dell'Ufficiale Ispettore, vengano giudicate di particolare gravità in quanto lesive del prestigio della Banda Militare, sono punite con le sanzioni previste dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari.

### CAPO XII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 62

L'ammontare dell'assegno mensile dei gettoni di presenza e di eventuali compensi viene fissato ed aggiornato all'inizio di ogni ferma.

#### ART. 63

Ogni bandista che lasci la Banda dopo aver prestato servizio per almeno 35 anni avrà diritto ad un premio di fine servizio che sarà definito di volta in volta singolarmente con delibera del Congresso di Stato, tenendo conto degli indici presi in considerazione per l'aggiornamento dei compensi di cui all'articolo precedente.

#### ART. 64

Il Capo Banda è tenuto a consegnare ad ogni Bandista copia del presente Regolamento e copia del Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 1997/1696 d.F.R.*

#### I CAPITANI REGGENTI

*Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Antonio Lazzaro Volpinari*